

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Piano di gestione della specie Volpe (*Vulpes vulpes*), periodo 2020-2024 - Approvazione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta regionale – Titolo V;;

Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e artigianato, caccia e pesca, formazione professionale;

Tenuto conto che a seguito del riordino delle Province di Perugia e Terni così come previsto dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all'art. 2 in materia di caccia sono collocate all'interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria;

Premesso che questa Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina della caccia;

Vista la Legge n.157/1992, la L.R. 14/1994, la D.G.R. n. 881 del 15/07/2019 adozione "Piano Faunistico Venatorio Regionale 2019-2023";

Tenuto conto del "Piano di gestione della specie Volpe (*Vulpes vulpes*), periodo 2020-2024" predisposto dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria;

Visto il parere I.S.P.R.A ISPPRA, nota prot. 269 del 07/01/2020 "Piano di controllo delle popolazioni di Volpe della Regione Umbria, per il periodo 2020-2024" e recepite le indicazioni fornite;

Considerato che gli interventi di che trattasi interessano potenzialmente anche ambiti della Rete Natura 2000, e pertanto sono stati sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al DPR 8/9/1997 n. 347 e s.m.i.;

Vista la valutazione di incidenza, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4457 del 27/05/2020, relativa al piano sopra citato e recepite le prescrizioni fornite;

Tenuto conto che il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici con Determinazione Dirigenziale n. 4457 del 27/05/2020, ha espresso parere favorevole agli interventi con le seguenti prescrizioni:

- le attività di contenimento attuate mediante la tecnica di cerca con impiego di automezzo siano svolte esclusivamente utilizzando la viabilità locale e rurale già esistente, senza uscire dai tracciati catastalmente individuati;
- per quanto attiene al contenimento effettuato mediante gabbie-trappola:
 - venga assicurato il controllo quotidiano delle trappole minimo due volte al giorno (mattina e sera) e tre volte al giorno nei mesi di luglio ed agosto, con rilascio immediato in situ delle specie non bersaglio eventualmente catturate;
 - in presenza di zone umide, le trappole, dovranno essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti e l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie, ai fini della tutela delle zoocenosi nidificanti a terra;
 - obbligo di comunicazione ai Carabinieri Forestale competenti per territorio della tipologia e della posizione geografica delle gabbie-trappola presenti all'interno dei siti Natura 2000, nella quale dovranno essere riportati anche i riferimenti della persona nominativamente individuata come responsabile della gestione delle trappole;
- tutti gli interventi siano sospesi dal 15 marzo al 30 giugno;

Considerato che gli Ambiti Territoriali di Caccia vengono individuati come i soggetti che possono svolgere il ruolo attuativo degli interventi di contenimento sulla specie volpe;

Ritenuto opportuno di provvedere ad autorizzare agli interventi di contenimento, ai sensi dell'art. 19 della legge 157/1992 e dell'art. 28 comma 1 della legge regionale n. 14/94, soggetti nominativamente individuati in possesso della licenza di caccia in corso di validità e relativa copertura assicurativa ed abilitati mediante frequentazione di apposito corso di formazione del quale dovranno esibire attestazione al momento di eventuali controlli;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**il Dirigente
DETERMINA**

1. **di approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 157/1992 e dell'art. 28 comma 1 della legge regionale n. 14/94, **il contenimento della specie volpe** (*Vulpes vulpes*) fino al 31/12/2024 mediante trappolamento e arma da fuoco per un **contingente massimo complessivo annuo di n.° 500 volpi per tutto il territorio regionale**;
2. **di disporre che** gli interventi di contenimento possano essere effettuati nelle seguenti aree:
 - a) Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), Aree di Rispetto Temporaneo (A.R.T.), Centri Privati di Produzione Selvaggina (C.P.R.S.), Zone Addestramento Cani (Z.A.C.) tipo "B" permanenti senza sparo, Aziende Faunistiche Venatorie (A.F.V.);
 - b) nelle aree di cui al precedente punto a) eventuali abbattimenti di Volpe sono previsti solo qualora:
 - si sia provveduto a sospendere ogni forma di immissione di selvaggina e si operi un prelievo sostenibile (ove possibile) della selvaggina basato su censimenti e piani di abbattimento annuali;
 - si intenda realizzare un programma, massimo triennale, di interventi finalizzati esclusivamente a ricostituire nuclei di popolazione in grado di auto sostenersi; tali immissioni devono essere realizzate con animali di cattura nazionali o con soggetti dotati di elevati standard qualitativi (immissione di esemplari giovani previo ambientamento a terra in recinti e liberazione in periodo estivo);
 - c) territorio a caccia programmata limitrofo agli ambiti: Z.R.C. e A.R.T. entro la distanza di mt. 500, previo parere tecnico di verifica dell'opportunità;
 - d) vicinanza di recinti di allevamento e/o ambientamento di specie selvatiche o di allevamenti di animali domestici di bassa corte, ove si registrino episodi di predazione, solo qualora si verifichi la corretta stabulazione degli animali allevati (es: idonee recinzioni e ricovero notturno degli animali allevati in strutture a prova di predatore);
 - e) terrapieni ed argini pensili (fuori terra): il contenimento della Volpe può essere effettuato come già definito nella Determinazione Dirigenziale n.° 4172 del 18/05/2020;
3. **di demandare** agli Ambiti Territoriali di Caccia l'organizzazione e l'attuazione degli interventi di contenimento della specie volpe nelle Z.R.C., A.R.T. e, fino ad una distanza massima di mt 500 dagli stessi, nel territorio a caccia programmata; gli Ambiti Territoriali di Caccia provvedono alla realizzazione delle necessarie attività di monitoraggio faunistico secondo quanto individuato nel "Piano di gestione della Volpe (periodo 2020-2024)" che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **di stabilire che** il contenimento della specie volpe mediante **trappolamento ed arma da fuoco (sparo)** possa essere effettuato durante tutto l'anno con **sospensione nel periodo 15 marzo – 30 giugno** di ogni anno **fino al 31/12/2024**;
5. **di individuare** quali soggetti chiamati a collaborare alle operazioni di contenimento esclusivamente gli operatori, muniti di licenza di caccia in corso di validità, debitamente formati mediante frequentazione di apposito corso di formazione di cui dovranno esibire attestazione al momento di eventuali controlli da parte di organi di vigilanza;
6. **di stabilire** che le modalità di richiesta degli interventi (sia di trappolamento che di sparo), di organizzazione degli stessi e di rendicontazione avvengano con le modalità indicate negli **Allegati 1-2-3-4** al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
7. **di stabilire che** gli interventi all'interno degli Istituti Faunistici Privati si svolgono sotto la responsabilità del Titolare della concessione;
8. **di disporre** che il contenimento mediante **trappolamento** della specie volpe avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - utilizzo di gabbie-trappola selettive, con chiusura a scatto, di dimensioni tali, almeno cm. 40x40x100-120, da non provocare danni agli esemplari catturati e che rendano possibile l'immediata liberazione degli animali non appartenenti alla bersaglio;
 - venga assicurato il controllo quotidiano delle trappole minimo due volte al giorno (mattina e sera) e tre volte al giorno nei mesi di luglio ed agosto, con rilascio immediato in situ delle specie non bersaglio eventualmente catturate;
 - in presenza di zone umide, le trappole, dovranno essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti e l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie, ai fini della tutela delle zoocenosi nidificanti a terra;

- obbligo di comunicazione ai Carabinieri Forestale competenti per territorio della tipologia e della posizione geografica delle gabbie-trappola presenti all'interno dei siti Natura 2000, nella quale dovranno essere riportati anche i riferimenti della persona nominativamente individuata come responsabile della gestione delle trappole;
 - gli esemplari catturati andranno soppressi in maniera rapida e senza infliggere loro inutili sofferenze mediante arma da fuoco consentita dall'art.13 della L.157/92. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasi per sopprimere gli individui catturati, a condizione che il trasporto sia fatto da soggetto titolare di licenza di caccia in corso di validità e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma sempre scarica ed in apposita custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
9. **di stabilire** che il contenimento **mediante arma da fuoco (sparo)** della volpe avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) aspetto (nelle 24 ore anche con l'uso di faro e/o di escatura): tecnica dell'aspetto anche notturno, con eventuale possibilità utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d'immagine e/o luminosità, con fucile a canna rigata (carabina). Gli operatori intervengono da posizione di tiro vantaggiosa e sicura rispetto al piano di campagna; è possibile attirare le volpi mediante la creazione e gestione di appositi punti di alimentazione (es: carnai);
 - b) cerca diurna/notturna e fox lamping (cerca con impiego di fuoristrada anche con l'uso del faro): cerca diurna o notturna con faro e carabina dotata di ottica di mira, anche da autoveicolo, svolta esclusivamente utilizzando la viabilità locale e rurale già esistente, senza uscire dai tracciati catastalmente individuati;
 - c) sono consentiti ausili/strumenti per la ricerca e la individuazione della fauna;
 - d) nelle A.R.T., C.P.R.S., recinti di allevamento e/o ambientamento di specie selvatiche o di allevamenti di animali domestici di bassa corte, l'attività di contenimento è prevista nella sola forma dell'aspetto;
10. **di disporre** che per ogni trappola autorizzata, identificata univocamente dal numero di matricola riportato sulla targhetta fornita dalla Regione Umbria, sia riportato su apposito formulario il nominativo del Responsabile della trappola;
11. **di disporre** che il formulario di cui al punto precedente sia inviato (di volta in volta aggiornato) al Gruppo Carabinieri Forestale prima della messa in opera delle trappole, insieme a copia dei relativi atti autorizzativi;
12. **di disporre** che le carcasse degli animali abbattuti vengano smaltite secondo la normativa vigente o rese disponibili per eventuali indagini epidemiologiche;
13. **di disporre** che condizione necessaria per la prosecuzione del piano di contenimento della popolazione della volpe sia l'aver adempiuto, da parte di chi attua gli interventi, alla rendicontazione dei prelievi;
14. **di disporre** che in caso di mancata rendicontazione dei prelievi nel corso del quinquennio 2020-2024, si proceda al sollecito dell'interessato e protraendosi l'inadempienza si proceda alla sospensione dei prelievi;
15. **di disporre** che sia data comunicazione del presente atto agli Organi di vigilanza ed agli Ambiti Territoriali di Caccia.

Orvieto 19/06/2020

l'Istruttore
Dr. Claudio Carletti
FIRMATO